




REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE DI NOVARA
 SEZIONE CIVILE

SENTENZA N. **345**
 data **4 MAG. 2012**
 RUOLO N. **446/09**
 CRONOLOGICO N. **3927**
 REPERTORIO N. **SFS**

Il Giudice dott.ssa Simona GAMBACORTA in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4176/2009 di R.G. promossa da
D. [redacted] A. [redacted] e **P. [redacted] M. [redacted]** elettivamente domiciliati in
 Novara, via C. n. [redacted] presso lo studio dell'Avv. **M. [redacted] B. [redacted]**,
 rappresentati e difesi dall'Avv. **C. [redacted] B. [redacted]** del Foro di verbana come
 da delega a margine del ricorso ex art. 700 c.p.c.;



parte attrice

contro

I. [redacted] S. [redacted] s.p.a. elettivamente domiciliata in Novara, corso
 della V. n. [redacted] presso lo studio degli Avv.ti **F. [redacted] Z. [redacted]** e **D. [redacted] B. [redacted]**
 che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di
 citazione notificato;

parte convenuta

contro

V. [redacted] B. [redacted] s.r.l. contumace

parte convenuta

Oggetto: contratto autonomo di garanzia

*** **

CONCLUSIONI DELLE PARTI

*Per parte attrice: Voglia il Tribunale Ill.mo, in via principale e nel merito:
 accertare e dichiarare l'inadempimento di **V. [redacted] B. [redacted]** s.r.l. e
 conseguentemente dichiarare risolto il contratto sottoscritto tra le parti in
 data 30.10.2008, condannare per l'effetto **V. [redacted]** alla restituzione di
 quanto corrisposto inutilmente dagli attori, nonché infine revocare la validità
 delle due fidejussioni citate in narrativa emesse dalla Banca **I. [redacted] S. [redacted]**
[redacted] spa filiale di **G. [redacted]** in data 22.5.2009.*

2.151

Con favore di onorari, diritti e spese del presente procedimento nonché di quello cautelare e fatto espressamente salvo ogni ulteriore diritto, azione ed eccezione.

In via istruttoria si chiede ammettersi la prova per testi capitolata nella II memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.

Per parte convenuta: Voglia il Tribunale,

-previi gli incumbenti e le declaratorie del caso;

-contrariis reiectis;

-accertare l'assoluta correttezza della condotta tenuta da [REDACTED] S[REDACTED] s.p.a.;

-previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di V[REDACTED] B[REDACTED] s.r.l., accertare e dichiarare l'inefficacia delle fidejussioni bancarie n. 00296/8200/00439060 e n. 00296/8200/00439061 e ordinare conseguentemente a V[REDACTED] B[REDACTED] s.r.l. di riconsegnarne gli originali a [REDACTED] S[REDACTED] s.p.a.;

-con il favore delle spese del presente giudizio e del procedimento cautelare RG n. 3131/09.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A[REDACTED] D[REDACTED] e M[REDACTED] P[REDACTED] hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale V[REDACTED] B[REDACTED] s.r.l. e Banca [REDACTED] S[REDACTED] s.p.a. esponendo che:

-in data 30.10.2008 avevano sottoscritto con V[REDACTED] B[REDACTED] s.r.l. un contratto con cui avevano acquistato una casa prefabbricata che la convenuta si era impegnata a fornire e montare;

-circa il prezzo pattuito, euro 18.720,00 erano già stati versati a titolo di acconto, euro 93.600,00 avrebbero dovuto essere versati "a struttura tetto montata, comprensiva di pareti interne ed esterne, serramenti, vetri, tubi impianto elettrico", ed euro 12.480,00 alla consegna delle chiavi;

-i pagamenti ancora da effettuarsi erano stati garantiti con due fidejussioni bancarie, rilasciate da [REDACTED] S[REDACTED] s.p.a.;

-la consegna del prefabbricato era stata pattuita per i mesi di marzo-aprile 2009, tuttavia tale termine non era stato rispettato e reiteratamente prorogato dalla V[REDACTED] che si era così resa inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti;

-quest'ultima, a fronte della volontà espressa dagli attori di risolvere il contratto e di riottenere le somme versate in acconto, aveva proposto di annullare il contratto del 31.10.2008 e di sottoscriverne un altro con la ditta slovena M█████ H█████ M█████ che avrebbe fornito il manufatto senza tuttavia provvedere al montaggio e a cui avrebbero dovuto essere girate le fidejussioni bancarie già rilasciate in favore di V█████;

-manifestato dagli attori il proprio diniego alla soluzione loro sottoposta, la convenuta aveva illegittimamente richiesto alla banca l'escussione della prima fideiussione;

-gli attori si erano pertanto visti costretti a depositare ricorso ex art. 700 c.p.c. per inibire in via d'urgenza l'escussione delle garanzie bancarie da parte della convenuta;

-il Tribunale di Novara aveva accolto il ricorso, ordinando alla Banca di non provvedere al pagamento delle fidejussioni richiesto dalla V█████;

Tutto ciò premesso, A█████ D█████ e M█████ P█████ hanno chiesto l'accertamento dell'inadempimento di V█████, la risoluzione del contratto, la condanna della convenuta alla restituzione degli acconti percepiti, la revoca della validità delle fidejussioni.

Si è costituita in giudizio la Banca L█████ S█████ s.p.a., la quale ha confermato il rilascio delle fidejussioni bancarie richieste dagli attori ed ha ulteriormente dedotto che:

-in data 13.8.2009 un rappresentante della V█████ si era recato presso la filiale di G█████ richiedendo alla direttrice di correggere il testo delle fidejussioni sostituendo il nome del beneficiario – V█████ B█████ s.r.l. – con quello dell'impresa slovena M█████ M█████ ed esibendo a tal fine un nuovo contratto asseritamente sottoscritto da tale ultima ditta con gli attori, che peraltro difettava della sottoscrizione di questi ultimi; la direttrice aveva spiegato che solo i clienti D█████ e P█████ avrebbero potuto richiedere una modifica delle fidejussioni;

-con lettera del 21.8.2009, inviata anche alla filiale di G█████, la V█████ aveva sostanzialmente confermato il proprio inadempimento agli obblighi assunti con i sigg. D█████ e P█████;

-sulla scorta delle descritte circostanze, e della mancata risposta di V█████ alla richiesta di chiarimenti inoltrata dalla banca, quest'ultima non

CASO.it

aveva dato corso al pagamento della garanzia, valutando la possibilità di sollevare l'*exceptio doli*;

-l'illegittimità della condotta di V. aveva trovato conferma nel provvedimento del Tribunale di Novara con cui era stata accolta la domanda di tutela cautelare proposta dai sigg. D. e F.

Pertanto, I. S. s.p.a. ha chiesto l'accertamento dell'inefficacia delle fidejussioni bancarie rilasciate in favore di V. e la condanna di quest'ultima a provvedere alla riconsegna dei relativi documenti in originale. Con ordinanza del 11.10.2010 il Giudice scrivente ha respinto le istanze istruttorie delle parti.

All'udienza del 31.1.2012 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

§§§

L'inadempimento della convenuta al contratto del 30.10.2008 può dirsi acclarato in base alle seguenti considerazioni.

In primo luogo, deve richiamarsi la lettera del 21.8.2009 (doc. 5 fascicolo parte attrice nel procedimento cautelare) inviata dalla V. in cui la stessa dà atto della mancata consegna del prefabbricato e chiede di spostare la data di consegna "di 12/15 giorni dopo il 26 agosto".

La tesi, sostenuta dalla convenuta contumace nella medesima lettera, secondo cui non ci sarebbe stato alcun ritardo, essendo previsto in contratto che la consegna dovesse avvenire dopo 120 giorni dalla prestazione della garanzia bancaria, e quindi in settembre, non persuade.

Innanzitutto, in quanto appare in contrasto con la data di consegna segnata nel questionario del 9.2.2009 (doc. 2 allegato alla querela fascicolo attoreo), ove viene indicato il periodo "aprile/marzo".

Inoltre, la previsione contrattuale per cui le garanzie avrebbero dovuto essere consegnate 90 e 120 giorni prima della consegna del prefabbricato, si riferisce testualmente alla lettera di credito, strumento di garanzia che pacificamente è stato sostituito dalle fidejussioni bancarie, così confermandosi la sussistenza di accordi tra le parti diversi ed ulteriori rispetto a quelli strettamente risultanti dalla lettera del contratto 30.10.2008.

Anche la lettura dei due documenti di garanzia (docc. 7 allegato alla querela) corrobora ulteriormente le considerazioni che precedono, in quanto

i due testi recano rispettivamente, come date di scadenza il 15 agosto ed il 15 settembre 2009, a conferma che, al più tardi, al 15 agosto 2009 la consegna avrebbe dovuto essere eseguita.

Si consideri altresì che nella lettera 20.7.2008, inviata dalla V. in risposta ai solleciti del legale di parte attrice (doc. 11 allegato alla querela), viene indicata come data di consegna il periodo compreso tra il 27 luglio e il 5 agosto 2009.

Dunque il quadro descritto testimonia come le parti fossero d'accordo per una consegna del bene ben prima del settembre 2009.

Assume poi particolare rilievo la circostanza che nell'ultima richiesta di proroga (missiva 21.8.2009) non venga proposta una sicura data di consegna, facendosi genericamente riferimento ad un rinvio di "12/15 giorni dopo il 26 agosto", con richiamo ad una presunta causa di impossibilità oggettiva mai emersa prima nella corrispondenza intercorsa tra le parti; ma soprattutto va rimarcato che nella lettera in esame le dichiarazioni della V. danno conferma dell'intenzione della stessa di voler modificare l'obbligazione sotto il profilo soggettivo, facendo subentrare nel contratto una terza ditta (denominata nella lettera "stabilimento"), così implicitamente dando atto di non essere in grado di regolarmente adempiere agli impegni contrattuali assunti.

Infine, merita di essere sottolineato il comportamento non conforme a buona fede della V. ove afferma di voler procedere con l'incasso della garanzia a prima richiesta, pur essendo previsto in contratto che il pagamento della somma di euro 93.600,00 dovesse avvenire "a struttura tetto montata, comprensiva di pareti interne ed esterne, serramenti, vetri, tubi impianto elettrico", e di euro 12.480,00 alla consegna delle chiavi.

Si tratta di un tipico caso ove validamente la banca garante avrebbe potuto (ed anzi dovuto, in virtù del dovere di protezione del garantito contro possibili abusi del beneficiario) bloccare l'incasso della garanzia sollevando l'*exceptio doli* che, per costante orientamento giurisprudenziale, si legittima appunto ove sussistano "prove evidenti e sicure della mala fede del beneficiario" (tra molte, Cass. Sez. I n. 10864 del 1.10.1999) ovvero, in altri termini, la richiesta di escussione "risulti *prima facie* abusiva o fraudolenta" (tra molte, Cass. Sez. III n. 3946 del 21.4.1999).

CASSO.it

Per quanto esposto, l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni contrattualmente assunte nonché al dovere di buona fede, integrativo del contenuto obbligatorio del contratto, deve ritenersi accertato.

Tale inadempimento va altresì qualificato di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto.

La fornitura del prefabbricato costituisce infatti la prestazione principale che la convenuta contumace si era impegnata ad eseguire, e la pretesa di ottenere il pagamento del corrispettivo residuo prima della suddetta fornitura rappresenta una palese e stigmatizzabile violazione dei chiari patti negoziali.

Pertanto, deve essere pronunciata la risoluzione del contratto.

Alla risoluzione consegue la condanna della V. [REDACTED] B. [REDACTED] s.r.l. alla restituzione degli acconti percepiti per complessivi euro 18.720,00, della cui corresponsione è stata data prova attraverso i docc. 5 e 6 (ordini di bonifico riportanti la dicitura "eseguito") allegati alla denuncia querela presentata dagli attori.

Quanto alla domanda di revoca della validità delle due fideiussioni (*rectius*, garanzie a prima o semplice richiesta) deve osservarsi che le garanzie in questione possono qualificarsi come contratti collegati al contratto del 30.10.2008, essendo state rilasciate allo specifico fine di garantire i pagamenti previsti in tale accordo.

Trova pertanto applicazione la regola "*simul stabunt simul cadent*", con la conseguenza che le garanzie a prima richiesta prestate dalla Banca [REDACTED] S. [REDACTED] s.p.a. devono considerarsi anch'esse risolte e prive di efficacia.

Per quanto concerne le domande avanzate dalla Banca, queste devono essere giudicate inammissibili in relazione alla tardività della costituzione della banca medesima.

Va peraltro evidenziato che tali domande, ad eccezione di quella di condanna alla restituzione degli originali dei contratti di garanzia, sono convergenti con quelle proposte dagli attori, per cui un accertamento sul punto è già intervenuto.

§§§

Venendo alla regolazione delle spese di lite, per il principio di soccombenza devono porsi a carico della V. B. s.r.l. le spese anticipate da parte attrice.

Per quanto riguarda, invece, le spese della Banca, va osservato come parte attrice abbia convenuto in giudizio la stessa ai soli fini dell'integrità del contraddittorio e senza proporre domande contro di essa, per cui non vi era un'effettiva esigenza di costituirsi in giudizio.

D'altra parte, le domande proposte nei confronti della V. sono state dichiarate inammissibili.

Sulla scorta delle predette considerazioni, appare corretto disporre l'impetibilità delle spese della convenuta Banca. In punto liquidazione delle spese, deve ricordarsi che la legge 24 marzo 2012 n. 27 di conversione del D.L. 1/2012, ha emendato l'art. 9 dello stesso, con cui sono state abrogate le tariffe professionali, prevedendo una disciplina transitoria che colma il precedente vuoto normativo.

In particolare, l'art. 9, a seguito dell'emendamento, così recita: *"Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*.

E' stata dunque legittimata l'ultrattività delle tariffe abrogate, in via transitoria, sino all'emanazione dei parametri ministeriali e comunque non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2012.

Ciò premesso, in considerazione del valore della causa, dell'attività svolta (anche in sede cautelare), del grado di complessità della materia e del tenore delle difese, in base alle tariffe professionali abrogate ed ancora applicabili in via transitoria, appare congruo liquidare in favore di parte attrice euro 2.538,00 per diritti, euro 4.000,00 per onorari, euro 793,40 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 12,5% su diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

nella contumacia di V. B. s.r.l.

accerta l'inadempimento di V. B. s.r.l. al contratto del 30.10.2008 concluso con gli attori e per l'effetto,

pronuncia la risoluzione del contratto 30.10.2008 e dei contratti di garanzia a prima richiesta 22.5.2009 rilasciati da Banca I. S. s.p.a.;

condanna V. B. s.r.l. alla restituzione, in favore degli attori, della somma di euro 18.720,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;

dichiara l'inammissibilità delle domande formulate da Banca I. S. P. s.p.a.;

condanna V. B. s.r.l. alla refusione delle spese di lite in favore di A. D. e M. P., spese liquidate in euro 2.538,00 per diritti, euro 4.000,00 per onorari, euro 793,40 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 12,5% su diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge; **spese** irripetibili per Banca I. S. s.p.a.


Così deciso in Novara, l'11 maggio 2012.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Silvana PIGILLO

B. 2012



Il Giudice Unico

dott.ssa Simona GAMBACORTA


TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria
Novara, il 14 MAG 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Silvana PIGILLO

B. 2012

